



Associazione
Guide e Scouts
Cattolici Italiani

Sede Nazionale
Piazza Pasquale Paoli, 18 - 00186 Roma
tel. +39 06 681661
www.agesci.it
infoscout@agesci.it

Regolamento

Fondo Profughi

Il Comitato nazionale, nel corso della sessione ordinaria dei lavori in Roma del 13 novembre 2022,

visto:

- la Mozione 80/2022 approvata nel Consiglio generale 2022, che da mandato al Comitato nazionale di redigere un apposito regolamento e modulo di richiesta per l'accesso al fondo, facendo in modo che l'iter di richiesta sia il più possibile diretto e snello;
- la Mozione 84/2022, che approva le variazioni al bilancio preventivo 2021/2022, stanziando € 15.000,00 come contributo profughi per sostenere i Gruppi che hanno accolto nelle loro unità dei profughi, nel limite massimo di € 35,00 a persona;

considerato che:

- il Comitato nazionale ha ritenuto opportuno chiarire che tale contributo individuale non possa riferirsi comunque alla copertura della quota del censimento, ma debba intendersi quale contributo alla partecipazione attiva alla vita di gruppo;
- il Comitato ha dato mandato agli Incaricati nazionali all'Organizzazione, di provvedere alla redazione del Regolamento e del relativo modulo di accesso, nel pieno rispetto dei criteri di semplicità e di facilità di accesso al Fondo stesso, come volontà del Consiglio stesso;
- l'esito del mandato è tradotto nel presente Documento,

approva

il presente Regolamento e la relativa modulistica di accesso ai fondi, che entrerà in vigore dal 1 dicembre 2022 e sarà reso pubblico attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale, nella specifica sezione "Area Documenti - Organizzazione".

Articolo 1

Beneficiari

- 1.1 Sono beneficiari i Gruppi che hanno accolto nelle loro unità dei profughi, minori e/o adulti, regolarmente presenti in Italia, allo scopo di sostenerli nelle attività tipiche dello scoutismo.
- 1.2 I Gruppi devono essere regolarmente censiti, come da verifiche su BUONASTRADA.

Articolo 2

Contributi

- 2.1 Il contributo massimo concesso non potrà essere superiore a € 35,00 (euro trentacinque/00) per ciascun profugo accolto, come da Mozione 84/2022, e non potrà in alcun modo essere imputato quale quota del censimento.



- 2.2 L'importo massimo concesso a ciascun Gruppo non potrà essere superiore a € 3.500,00 (euro tremilacinquecento/00), così da garantire al maggior numero di Gruppi richiedenti il sostegno all'integrazione dei profughi nelle attività scoutistiche.

Articolo 3

Natura e importo dell'agevolazione

- 3.1 Il contributo è concesso ed erogato a fondo perduto.
3.2 Gli importi concessi saranno decisi dal Comitato nazionale in sessione dei lavori dedicata e non potranno essere oggetto di rivalutazione se approvati.
3.3 Resta fermo comunque il criterio dell'assegnazione del contributo compatibilmente con le somme presenti al momento della domanda.

Articolo 4

Domande di ammissione, istruttoria, concessione

- 4.1 Le singole richieste di ammissione vanno presentate al Comitato nazionale, previo parere favorevole dei Comitati regionali. La modulistica è presente sul sito AGESCI all'indirizzo https://www.agesci.it/?wpfb_dl=54735
4.2 Le domande dovranno pervenire all'indirizzo mail ufficioinorganizzazione@agesci.it con oggetto "*Richiesta accesso al Fondo profughi - Gruppo.....*"
4.3 L'ufficio di Segreteria nazionale preposto effettuerà l'istruttoria utile della documentazione pervenuta, necessaria al passaggio successivo in Comitato nazionale.
4.4 Il Comitato nazionale analizzerà le singole richieste e delibererà circa l'utilizzo del fondo, nel rispetto dei criteri indicati al precedente articolo 2, e terrà informato il Consiglio nazionale.

Articolo 5

Modalità di erogazione

- 5.1 Il contributo concesso verrà erogato in unica soluzione tramite bonifico bancario.

Articolo 6

Obblighi del beneficiario

- 6.1 Entro l'anno successivo al ricevimento del contributo, il Gruppo dovrà relazionare al Comitato regionale sulle modalità di spesa relative alle attività dirette dei destinatari (profughi) accolti. In caso di mancata spesa, anche parziale, il Comitato nazionale potrà richiedere la restituzione delle somme non spese. La restituzione potrà essere richiesta dal Comitato nazionale qualora sia accertato l'utilizzo del contributo per spese non inerenti le finalità del presente Regolamento, contravvenendo la volontà del Consiglio generale.



- 6.2 E' fatto espresso divieto al Gruppo beneficiario di utilizzare il contributo erogato a sostegno delle spese generali di funzionamento del Gruppo.

Articolo 7

Esclusione

- 7.1 Le domande saranno ritenute inammissibili qualora il Gruppo richiedente abbia già ricevuto un contributo negli ultimi 12 mesi, oppure il Gruppo sia stato destinatario di provvedimento di revoca e/o di restituzione delle somme precedentemente erogate, anche a valere su altri Fondi.

Articolo 8

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dal 1 dicembre 2022.

